

PREMESSA

Il Direttori dei Servizi Generali Amministrativi è figura unica e apicale come il Dirigente Scolastico, fondamentale per assicurare il regolare ed efficace funzionamento della Scuola.

Dal 2000 ad oggi, tale funzione è stata affidata e svolta, in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura unica nelle scuole che ne siano sprovviste, dagli Assistenti Amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. **Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole affidate.**

La legge di bilancio 2018 ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso, per i candidati esterni, della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì la possibilità d'accesso anche agli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo d'accesso, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni. Il concorso ordinario prevede l'utilizzo del 100% dei posti vacanti escludendo ogni progressione verticale all'interno del comparto.

Soluzione penalizzante per chi, anche per più di un decennio, ha investito in formazione, ha acquisito competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta a richiesta dell'Amministrazione, per la mancanza di DSGA titolari.

Certo, riteniamo importante e positivo il riconoscimento e l'equiparazione del servizio svolto quale significativo titolo d'accesso al concorso ma, nello specifico, ci aspetteremmo una procedura di selezione riservata interna che è ancora normativamente prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato centrale e periferica.

Tale procedura peraltro avrebbe dovuto avere una cadenza biennale ma, dopo la prima applicazione nel 2010, non è stata più utilizzata.

Si fa presente che tutte le eventuali riserve sinora espresse sulla legittimità della deroga sulla mancanza del titolo, di chi ha svolto tale incarico per quasi vent'anni, vengono rese nulle con l'utilizzo della medesima motivazione utilizzata in sede di conferimento dell'incarico di sostituzione. Rientrerebbe infatti pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell'amministrazione ed eviterebbe di disperdere le competenze acquisite in vent'anni di servizio svolto su incarico della stessa amministrazione

Infatti se "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe dev'essere delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle", questo rende possibile l'indizione di corso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata determinata dalla deroga, operata dall'Amministrazione, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52 comma 4. ... omissis... che così dispone: "Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti") ed è stata utilizzata per "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" cioè non bloccare il regolare funzionamento delle Scuole, puntualmente realizzata.

In chiusura si evidenzia il fatto che bisognerebbe tenere ben presente l'effetto che avrebbe, sotto il profilo umano, la messa in disparte di chi, per tanti anni, ha supportato le esigenze, peculiari e straordinarie dell'amministrazione, dando la propria disponibilità alla sostituzione dimostrando un alto senso del dovere.

RELAZIONE

I facenti funzione hanno intrapreso diverse iniziative politiche, sindacali e giudiziarie contro la PA, sorda, sfruttatrice quasi tirannica nei confronti di chi ha garantito per quasi un ventennio il funzionamento del sistema scolastico e alla luce degli ultimi eventi si può semplificare dicendo che,

il 20/11/2019 in Commissione era stato introdotto e votato un emendamento che consentiva ai dsga senza titolo di poter partecipare al concorso riservato, l'emendamento prevedeva la deroga al titolo di studio, ma sembrava che per i senza titolo c'era il muro per il profilo di incostituzionalità, poi magicamente tale vulnus cadeva con lo scambio della cessione del 10% in più di riserva per gli idonei.

Con l'emendamento in aula del 02/12/2019 è stata votata la cancellazione del testo introdotto in commissione **solamente nella parte** in cui si prevedeva la deroga al titolo di studio e si sono vigliaccamente nascosti dietro l'art 81 Cost., elevando comunque al 30% la percentuale degli idonei del concorso ordinario.

Emendamento 2.503, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento

ESITO VOTAZIONE	
PRESENTI	415
VOTANTI	255
ASTENUTI	160
MAGGIORANZA	128
FAVOREVOLI	254
CONTRARI	1
La Camera Approva	

Avete fatto carne da macello di chi ha supportato l'amministrazione quando questa, per proprie mancanze e deficienze, ha avuto bisogno della nostra presenza e attività. Idonei per fare i tappabuchi per 20 anni. Inidonei per aver riconosciuto un servizio, una competenza, un grazie per aver evitato il blocco dell'attività di un terzo delle scuole italiane.

Il concorso ordinario predisposto per 110.000 candidati è stato un fallimento, solo il 33% dei concorrenti si è presentato alla preselettiva, con discriminazioni incredibili, in alcune province si è rimasti fuori con votazioni pari ad 89/100, 83/100 ecc.. ed in altre si è potuti accedere con 72/100.

Come previsto dallo stesso bando, la preselettiva non da alcun punteggio alle prove concorsuali, quindi il MERITO, termine più volte abusato, è dato con quale criterio, se poi non fa neanche parte del punteggio finale del candidato?

Forse è fanta-meritocrazia.

A chi ha ottenuto 89/100 e non può partecipare alle prove e chi ha un punteggio pari a 72/100 e può concludere il percorso concorsuale Cosa è in grado di rispondere lo Stato?

Alla base di questo barbaro sistema selettivo, si sono solamente scelti i migliori candidati o c'è una gran bella dose di fortuna?

4.000 test da memorizzare in 20 giorni e 100 minuti per rispondere a 100 quesiti, hanno più valore di 20 anni di esperienza formativa e lavorativa?

Anni di lavoro con atti, note, documenti redatti secondo norma, esaminati e approvati da molteplici organi di controllo, un esempio su tutti, i Revisori dei Conti

Vogliamo dare la possibilità a chi ha le capacità e merita di svolgere determinate funzioni di poterle ricoprire?

E' importante il titolo di studio, ma è necessario prevedere l'accesso ai ruoli apicali, non solo in virtù del titolo di accesso, ma anche attraverso la formazione professionale acquisita sul campo e riconosciuta dallo stesso Stato.

Un esempio è lo stesso Parlamento, i cittadini eleggono i loro rappresentanti in base al titolo di studio o in base al merito riconosciuto di chi viene eletto?

Non c'è alcuna visione politica della scuola italiana, non ascoltate, ma forse semplicemente non comprendete i lavoratori, soprattutto i migliori, non si valorizzano ma si affossano le competenze e perderete di certo, delle enormi professionalità.

Il risultato della vostra immorale condotta sarà che una buona parte dei vincitori del concorso ordinario lasceranno l'incarico, alcuni perché avranno vinto altri concorsi, altri perché se ne andranno dal MIUR facendo il passaggio in altre amministrazioni dello Stato e il restante abbandoneranno disperati, il posto di lavoro.

Perché è stato approvato l'emendamento escludendo la deroga al titolo di studio secondo l'art. 81 cost., che c'azzecca lo squilibrio fra entrate e spese con la deroga al titolo di studio?

Tra l'altro visto che i posti disponibili sono ad oggi circa 3.000, se saranno ricoperti in parte dai vincitori del concorso ordinario e in parte dei vincitori del concorso riservato, il totale farà sempre 3000 DSGA in servizio, o no? Dov'è lo squilibrio?

Articolo 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

La morale di questa incredibile vicenda è:

per lo Stato è legittimo andare contra legem per 20 anni e gli unici colpevoli perché privi del titolo di accesso, siamo noi facenti funzione che stiamo garantendo e abbiamo garantito il funzionamento delle istituzioni scolastiche per tutti questi anni.